

## Salute e sicurezza negli studi professionali

# AL VIA L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**A partire dal 31 maggio decorre l'obbligo dell'effettuazione della valutazione dei rischi in base alle procedure standardizzate**

Al termine di un lungo ed estenuante percorso ad ostacoli legislativi, come fin troppo spesso siamo abituati ad osservare nel nostro ordinamento, dal prossimo 31 maggio entra in vigore l'obbligo della valutazione dei rischi ed estensione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 29, comma 5, del d.lgs. 81/2008, anche per le piccole imprese che impieghino fino a dieci dipendenti. Tale adempimento, già entrato in vigore da tempo per le aziende di dimensioni maggiori, viene dunque esteso alle c.d. micro-imprese, per le quali non sarà più possibile ricorrere all'autocertificazione.

L'applicazione della previsione a tali soggetti giuridici include anche gli studi professionali, che nella persona del datore di lavoro, del responsabile del servizio di protezione e prevenzione e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, dovranno eseguire la valutazione dei rischi, in ossequio a quanto previsto dalle procedure standardizzate, di cui al d. interm. del 30.11.2012, (pubbl. in G.U. n. 285/2012). Si conclude così il travagliato iter legislativo che la disciplina in questione ha attraversato, a partire dalla sua introduzione con il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che rinviava a successivo decreto attuativo interministeriale per l'emanazione delle predette procedure standardizzate entro il 30.06.2012, effettivamente giunte lo scorso novembre 2012, la cui entrata in vigore è stata ulteriormente posticipata di ulteriori 60 giorni dalla pubblicazione in G.U..

La motivazione di tale ritardo si fondava sulla circostanza che, poiché le stesse



**VIETATO FUMARE**

*"devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base della autocertificazione ex art. 29, comma 5, del T.U.", sarebbe stato necessario un sufficiente lasso temporale di adeguamento graduale per le aziende.*

Ma non è tutto: a tale provvedimento seguiva la previsione di un termine massimo di "salvaguardia", fissato al 30.06.2013, per l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo di valutazione dei rischi anche per le micro-imprese, di cui all'art. 1, comma 388, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità), anticipato dalla nota n. 2583 del 31.01.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fissato al 31 maggio il termine ultimo per l'effettuazione della valutazione dei rischi in autocertificazione per i datori di lavoro di imprese fino a dieci dipendenti.

L'applicazione delle nuove procedure standardizzate per la valutazione dei rischi alle attività svolte in realtà dimensionalmente contenute come quelle degli studi professionali, palesa un intento semplificativo per l'adempimento degli obblighi materia di sicurezza sul lavoro, onde garantirne una maggiore efficacia.

In tal caso, tale previsione



**PERICOLO DI INCIAMPO**

trova fondamento nel Ccnl di categoria del 29.11.2011 e nel successivo accordo intervenuto il 31 gennaio scorso. Da notare che l'ambito di applicazione negli studi professionali non concerne unicamente i dipendenti, ma anche collaboratori con partita IVA, tirocinanti e stagisti. Il relativo D.V.R. dovrà riportare: descrizione della azienda, tipologia d'attività ivi svolte, individuazione dei pericoli presenti con relativa valutazione dei rischi ad essi associati, nonché delle misure di prevenzione e protezione attuate.

In tal senso è importante l'individuazione delle mansioni svolte dai singoli collaboratori e dipendenti, degli strumenti informativi di supporto e naturalmente delle modalità di misurazione costante dei livelli di rischio, in modo da aggiornare il D.V.R. in base a criteri d'esperienza e conoscenza sperimentati nell'azienda/studio professionale.

La finalità perseguita dal provvedimento appare quella di migliorare il livello di sicurezza e delle condizioni di lavoro all'interno di tali contesti, spesso difficilmente associati al concetto di "rischio" normativamente e socialmente elaborato e condiviso, anche dagli stessi operatori del settore. La assimilazione dell'ambiente lavorativo di uno studio professionale a quello azien-



**PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA**

dale rappresenta certamente un punto di svolta nel settore, nonostante le sue innegabili e connaturate contraddizioni e difficoltà applicative, che tuttavia devono fungere da stimolo e non da freno al cambiamento richiesto ai professionisti che operano nel rinnovato contesto del mercato del lavoro.

La comprensione del fenomeno diventa ancora più interessante nel mondo forense, laddove si pensi al recente dibattito in tema di *law firm* e *law boutique*, intendendosi con il primo il tradizionale studio associato di grandi dimensioni e con il secondo i piccoli studi specialistici.

Incardinare la struttura e la gestione dei modelli organizzativi di uno studio professionale nell'ottica d'impresa può essere la chiave di volta in un momento di *empasse* commerciale, in cui è necessario un profondo e radicale rinnovamento, unito alla promozione delle competenze reali, quale vero strumento di selezione ed affermazione delle realtà meritevoli e competitive.

In tale ottica la promozione ed attuazione delle giuste e sicure condizioni di lavoro, non può e non deve, essere sottovalutata in contesti lavorativi quali sono gli studi professionali, ben lontani dalla famigerata "catena di montaggio", ma non per questo meno impegnativi o meno necessitanti della garanzia delle tutele imprescindibili per tutti i lavoratori.

Pierfrancesco Zecca